



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali
e del Personale degli Enti Locali

SERV. S.C.P. - DIV. AA.GG. E FORM. PROF.

Prot. n. 17200/16081/9706373

Roma, 14 NOV. 1997

AL SIGNOR PREFETTO DI
00100 ROMA

OGGETTO: Comune di Colonna. Competenza di rogito del segretario comunale in favore dell'Università Agraria di Colonna. Quesito.

La dott.ssa Antonina MICALI, segretario comunale capo titolare della segreteria di Colonna, con la nota di cui si acclude copia, ha chiesto di conoscere se il segretario comunale, nominato, di diritto, segretario dell'Università Agraria di Colonna, può rogare gli atti e i contratti di affrancazione.

Al riguardo, si rappresenta che l'attività rogatoria del segretario comunale è derogatoria rispetto alla competenza generale notarile e, come tale, va esercitata nei limiti imposti dalla norma autorizzatrice.

Quest'ultima, - art. 17, comma 68, lett. b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, impone due limitazioni, una riguardante la tipologia degli atti che possono essere rogati dal segretario e cioè le fattispecie contrattuali rientranti nella nozione prevista dall'art. 1321 cod. civ. e l'altra concernente gli enti in favore dei quali la medesima attività può essere svolta.

A tale proposito, infatti, si evidenzia che la locuzione "ente" di cui al citato comma 68, si riferisce agli enti presso i quali il segretario presta servizio, cioè il comune e la provincia, secondo quanto previsto dal precedente comma 67, ai quali si aggiungono i consorzi intercomunali (art. unico legge 261/1966), nonché le comunità montane (art. 8 legge 93/1982) e



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali
e del Personale degli Enti Locali

- 2 -

le aziende municipalizzate (art. 66 d.P.R. 902/1986).

Non è data, pertanto, alcuna estensione analogica di tali enti, atteso, peraltro, che intimamente connessa all'attività rogatoria del segretario è la esazione, da parte dell'ente, dei diritti di segreteria, che, quali prestazioni patrimoniali imposte, sono soggetti alla previsione di cui all'art. 23 Cost. e, pertanto, non possono essere riscossi da enti non autorizzati dalla legge.

Va, inoltre, precisato che l'incarico svolto dalla dott.ssa Micali, anche se di diritto, va inquadrato fra gli incarichi "extra-officium" di cui all'art. 241 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e, come tale, esercitato al di fuori delle competenze istituzionali del segretario comunale, alle quali è collegata l'attività rogatoria.

Ciò premesso, è evidente che il segretario dell'Università Agraria di Colonna, anche se segretario comunale, non potrà mai rogare né i contratti di affrancazione, in quanto l'ente citato non è fra quelli autorizzati a fruire dell'apporto del segretario comunale stesso, né tantomeno gli atti unilaterali espressione del diritto potestativo di affrancazione, in quanto espressamente inibito dall'art. 17, comma 68, lett. b), della legge 127/1997, che pone a carico del segretario comunale soltanto una facoltà di autenticazione della sottoscrizione dell'atto unilaterale.

Si soggiunge, infine, che, anche sotto la vigenza della precedente normativa - art. 89 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, ora tacitamente abrogato dal più volte citato art. 17, comma 68, lett. b), della legge 127/1997, - era parimenti inibito al segretario delle Università Agrarie di rogare contratti in favore di tali enti, poichè non ricompresi fra quelli autorizzati ad avvalersi dell'attività del segretario comunale.

Si prega di disporre che il contenuto della presente venga portato a conoscenza del segretario interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Laudanna)

206

FG/lc/L3/4